

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2557

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BORGHESE**

Concessione di un credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

*Presentata il 25 giugno 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le risorse che l’Italia investe per rilanciare l’economia del Paese e per lottare contro la povertà e l’esclusione sociale sono in diminuzione. Su entrambi i fronti si registrano dati sconcertanti e la speranza che questa tendenza si inverta in tempi rapidi è esigua. In attesa che si torni a investire per tali fini, venendo incontro alle richieste soprattutto delle parti sociali, è necessario, a tutti i livelli, procedere a una razionalizzazione nella distribuzione delle scarse risorse a disposizione.

La presente proposta di legge intende rilanciare l’economia poiché gli strumenti predisposti dal Governo si sono rivelati poco efficaci nel contrastare la profonda crisi economica in corso da anni e negli ultimi mesi divenuta ancora più grave a causa dall’epidemia di COVID-19. La mancata attivazione, da parte dello Stato, di interventi concreti e costanti nel tempo per il rilancio delle imprese favorendo gli investimenti e ponendo in essere una politica

fiscale deflazionistica e premiale è una delle cause della terribile crisi che il Paese sta attraversando.

La competitività delle nostre imprese è oggi messa a dura prova anche dalla crisi globale che ha danneggiato le nostre esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea e dalla concorrenza asimmetrica dei Paesi asiatici e in particolare della Cina. Nessuno vuole ingaggiare un’impossibile battaglia di retroguardia protezionistica ma nessuno può sottovalutare la sleale concorrenza asiatica. L’azione avviata su scala europea dal Governo per la tutela del *made in Italy* deve essere proseguita come una priorità e non indebolita con soluzioni di compromesso.

È necessario alleggerire la pressione fiscale sulle imprese e, in particolare, sugli investimenti in ricerca e sviluppo. I modelli applicativi di questa politica, in qualche misura previsti anche dalle ultime leggi di bilancio, sono molti. Nel medio e lungo

periodo è necessario favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane potenziandone gli indiscutibili fattori di qualità, in particolare delle piccole e medie imprese.

Ad esempio, nel settore manifatturiero l'Italia, secondo dati che si riferiscono agli ultimi anni, con circa il 24 per cento del valore della produzione europea in imprese con meno di 250 addetti, è il Paese dell'Unione europea con la più alta concentrazione aziendale in questa dimensione piccolo-media. Tale dato assume ulteriore rilevanza se si considera che le imprese con meno di 250 addetti rappresentano in Italia circa il 77 per cento del settore manifatturiero. Inoltre, in Italia le imprese con meno di 50 addetti hanno un valore della produzione annua pari a circa il doppio di quello della Germania, mentre per le imprese con più di 250 addetti il valore della Germania è quasi tre volte quello dell'Italia.

Se in passato le inefficienze relative alle infrastrutture, ai costi e all'erogazione dell'energia, alla pubblica amministrazione, alla distribuzione, alla formazione professionale e ad altro potevano essere compensate mediante le svalutazioni della moneta (impropriamente definite competitive), attualmente ciò non è più possibile, con grande vantaggio per il nostro debito pubblico e per l'abbassamento dei tassi di interesse. Ma non è stata prevista una politica di innovazione sistemica e senza di essa non è possibile avviare e attuare riforme che superino decenni di inefficienze.

È dunque necessario prevedere accordi economici e finanziari di unità nazionale tra le forze sociali per progettare e agire in modo innovativo. A tale fine non sembra opportuno ridurre le tasse sulle persone fisiche a danno degli incentivi alle imprese, destinando invece alle infrastrutture e all'innovazione tecnologica gli importi corrispondenti.

L'Unione europea, con la comunicazione COM(2008) 800 final della Commissione, del 26 novembre 2008, recante « Un piano europeo di ripresa economica », ha previsto

una serie di regole da seguire per la crescita e la promozione dell'imprenditoria che si concretizzano nella riduzione degli oneri amministrativi e nell'adozione di misure fiscali di vantaggio da parte degli Stati membri. Il piano europeo si fonda su due pilastri, che si rafforzano reciprocamente: in primo luogo, l'introduzione di misure a breve termine per rilanciare i consumi privati, salvaguardare l'occupazione e accrescere la fiducia dei consumatori e delle imprese; in secondo luogo, l'attuazione di investimenti pubblici in capitale umano e fisico anche mediante strumenti di fiscalità agevolata in grado di garantire una crescita di lungo termine più elevata.

In termini generali, l'Unione europea guarda con attenzione un'azione congiunta da parte dei singoli Stati per: *a)* sostenere il reddito delle famiglie e gli investimenti delle imprese; *b)* promuovere l'imprenditoria, la ricerca e l'innovazione; *c)* incentivare misure come quelle sugli investimenti a bassa emissione di anidride carbonica (*low carbon*). Tutto ciò è possibile solo attraverso misure fiscali di vantaggio che l'Unione europea disciplina come « aiuti di Stato ammissibili », considerando come tale qualsiasi provvedimento che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che concerne: « gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ».

La presente proposta di legge, in conformità agli indirizzi dell'Unione europea, promuove la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, prevedendo agevolazioni in favore delle società di nuova costituzione o già esistenti che investano in sviluppo e ricerca. A tale fine è concesso un credito d'imposta alle società che possiedano i requisiti e che soddisfino le condizioni stabiliti dalla stessa proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Al fine di promuovere la ripresa e la competitività del sistema produttivo, di incrementare i livelli di occupazione nonché di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità diffusa anche mediante nuovi investimenti, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo in favore delle società di cui all'articolo 2 della presente legge, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

### Art. 2.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è concesso alle società, dotate di personalità giuridica e soggette al pagamento dell'imposta sul reddito delle società, che possiedono i seguenti requisiti:

*a)* i soci persone fisiche detengono, alla data di costituzione della società e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;

*b)* sono di nuova costituzione o, se già costituite, svolgono attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

*c)* hanno la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

*d)* a decorrere dal secondo anno di attività della società, il totale del valore

della produzione annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuiscono e non hanno distribuito utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f) hanno quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed etico;

g) non sono state costituite a seguito di una fusione o scissione societaria ovvero a seguito di una cessione di azienda o di un ramo di azienda.

### Art. 3.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 della presente legge si applica al reddito d'impresa percepito nel corso di ciascun esercizio, determinato ai sensi dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che la società, nel corso dell'esercizio successivo, effettui nuovi investimenti o costituisca nuove attività d'impresa e che le spese in ricerca e sviluppo siano pari o superiori al 10 per cento del maggiore valore tra il costo e il valore della produzione.

### Art. 4.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al quinto periodo d'imposta successivo alla medesima data.

